

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., modificato dal Decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 0220/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici.

art. 1 oggetto e finalità

art. 2 beneficiari

art. 3 assegnazione delle risorse finanziarie

art. 4 presentazione delle domande

art. 5 istruttoria delle domande

art. 6 cumulo dei contributi

art. 7 concessione dei contributi

art. 8 norme transitorie

art. 9 rinvio

art. 10 rinvio dinamico

art. 11 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento, di competenza delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, per la concessione e l'erogazione dei contributi finalizzati, ai sensi degli articoli 15 e 21, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), a sostenere l'acquisto di veicoli ecologici, effettuato in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 14/2010, avvenuta il 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio, delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati a sostenere l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso privato, dotati:

a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati che abbiano acquistato, in data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, un autoveicolo rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2.

art. 3 assegnazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 1, sono assegnate alle Camere di commercio, con deliberazione della Giunta regionale, in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1, sono erogate in quote bimestrali, con decreto del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna.

3. Le Camere di Commercio, entro il quindicesimo giorno del secondo mese di ciascun bimestre, comunicano al Servizio energia l'importo della quota bimestrale utilizzato.

4. Qualora la quota bimestrale assegnata ad una Camera di commercio non venga interamente utilizzata, l'importo residuo va ad integrare la quota spettante per il bimestre successivo.

5. Gli importi erogati e non utilizzati a fronte delle domande presentate entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, sono restituiti dalle Camere di Commercio entro il 31 marzo 2013.

art. 4 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine del 31 gennaio 2013.

2. Le domande di contributo sono redatte, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sui modelli di cui all'articolo 8, comma 4, sottoscritti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e attestanti:

a) i dati identificativi del soggetto richiedente;

b) di essere proprietari o comproprietari dell'autoveicolo oggetto del contributo;

c) (*abrogata*)

d) che l'autoveicolo di cui alla lettera b) rientra nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2;

e) che la copia della fattura o della ricevuta fiscale o del bonifico bancario, presentata ai sensi del comma 3, corrisponde all'originale.

3. Ai fini della documentazione della spesa sostenuta, le domande di contributo sono corredate da copia non autenticata:

a) della fattura per l'importo di acquisto dell'autoveicolo superiore a 10.000,00 euro comprensivo di IVA, quietanzata in originale in data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012 nonché annullata in originale ai fini dell'incentivo;

oppure:

b) della ricevuta fiscale per l'importo di acquisto dell'autoveicolo superiore a 10.000,00 euro comprensivo di IVA, di data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, annullata in originale ai fini dell'incentivo;

oppure:

c) del bonifico bancario, recante l'indicazione della causale di versamento, per l'importo di acquisto dell'autoveicolo superiore a 10.000,00 euro comprensivo di IVA, di data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, annullato in originale ai fini dell'incentivo, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

art. 5 istruttoria delle domande

1. In sede di istruttoria è verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Camera di Commercio richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, la Camera di Commercio dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

art. 6 cumulo dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1:
 - a) sono cumulabili, nei limiti del costo dell'autoveicolo risultante dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, con altri incentivi ottenuti per l'acquisto dell'autoveicolo stesso;
 - b) possono essere concessi al proprietario o al comproprietario, per una sola volta nel medesimo anno solare.

art. 7 concessione dei contributi

1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, la Camera di commercio provvede alla concessione con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed alla contestuale erogazione del contributo nella misura fissa di 2.000,00 euro, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per il bimestre di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
2. In caso di esaurimento della quota bimestrale assegnata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le domande ammissibili a contributo sono finanziate, in ordine cronologico, con le risorse della successiva quota bimestrale.

art. 8 norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, si fa riferimento agli autoveicoli che risultano immatricolati entro il 31 dicembre 2009.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate, a ciascuna Camera di Commercio, le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, è disposta l'erogazione, a favore delle Camere di Commercio, della prima quota bimestrale delle risorse complessivamente spettanti.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna, sono approvati i modelli delle domande di contributo di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Il decreto del Direttore centrale di approvazione dei modelli delle domande di contributo di cui al comma 4, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 9 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 10 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.